

n° 8 di delibera  
n° 133 di prot.

Associazione tra i Comuni dell'Altopiano di Asiago  
per l'Esercizio di una Stalla e Podere Modello  
Stalla e Podere Modello  
Municipale di Asiago

CONSORZIO DEI COMUNI DI ASIAGO PER L'AZIENDA DIMOSTRATIVA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

L'anno millenovecentotrentasette XVI°, E.F., addì trenta del mese di ottobre  
nella residenza Municipale di Asiago.

Il Commissario Straordinario per la Azienda Sperimentale (Stalla e Podere  
Modello) nominato con Decreto Prefettizio l'1° luglio 1937, n° 5152 assistito  
dall'infrascritto Segretario;

Vista la determinazione Commissariale in data 13 febbraio 1937, n° 1 con cui  
si approvavano il Regolamento del Consorzio per la gestione dell'Azienda  
Sperimentale summenzionato e quello di Contabilità dell'Azienda stessa,  
determinazione non ancora approvata dalla Superiore Autorità Tutoria;  
Esaminati gli schemi dei Regolamenti in discorso e ritenuto la opportunità  
di apportare agli stessi alcune varianti ed aggiunte per renderli maggior-  
mente adatti ai fini della Azienda;

Visti i nuovi allegati schemi dei predetti Regolamenti e ritenuto che le  
disposizioni nei medesimi contenute possano garantire un regolare funzio-  
namento di tutti i servizi inerenti alla Istituzione;

Visto lo Statuto dell'Azienda e gli art. 99 - 101 e 165 del vigente T.U.  
della Legge Comunale e Provinciale.

delibera

1° - E' approvato l'annesso Regolamento del Consorzio per la gestione del-  
la Azienda Sperimentale (Stalla e Podere Modello) dei Comuni dell'Alto-  
piano di Asiago, Regolamento composto di 55 articoli e che si ritiene parte  
integrante e sostanziale della presente delibera.

2° - E' approvato pure l'annesso Regolamento di Contabilità della Azienda  
predetta, composto di pagine 27 e di un elenco di 59 modelli regolamento  
e che si ritiene anche parte integrante e sostanziale della presente de-  
terminazione.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f° comm. A. Frigo

IL SEGRETARIO  
f° S. Filosofo


Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale stata pubblicata all'Albo del Comune di Asiago addì 31 ottobre 1937 che contro la stessa non vennero prodotti reclami.

Per copia conforme all'originale.

Asiago, li 22 novembre 1937-XVI°

Visto: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO



*N° 5152 s.r. III*

*„ 442 s. r. p. q.*

*Visto e approvato dall'On. Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 14 gennaio 1938*

*Il Prefetto Presidente  
G. Marignone*

*Copia conforme all'originale per  
uso amministrativo  
Asiago 25/11/1938*



IL SEGRETARIO

I: AMMINISTRAZIONE

ART. 1° - Sono organi dell'Amministrazione: L'Assemblea Consorziale, un Consiglio Direttivo ed il Presidente.

ART. 2° - L'Assemblea Consorziale è costituita dai rappresentanti dei Sette Comuni consorziati a norma dell'art. 2 dello Statuto.

L'assemblea nominerà nel suo seno, oltre al Presidente di che all'art. dello Statuto, anche un Vice-Presidente ed un Consigliere Delegato.

Tanto il Vice-Presidente che il Consigliere Delegato durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consigliere Delegato costituiscono la Delegazione Esecutiva con le funzioni di Consiglio direttivo.

ART. 3° - Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consigliere Delegato, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al Prefetto, il giuramento di che all'art. 45 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n° 383.

ART. 4° - Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Il Presidente può affidare al Vice-Presidente ed al Consigliere Delegato speciali incarichi nell'amministrazione del Consorzio.

ART. 5° - Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consigliere Delegato, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto al rimborso delle spese forzose e effettivamente sostenute.

ART. 6° - Il Presidente

- 1°) rappresenta il Consorzio, ne firma gli atti ed assiste agli incanti;
- 2°) sta in giudizio pel consorzio, sia come attore, sia come convenuto;
- 3°) promuove gli atti conservativi dei diritti del consorzio;
- 4°) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (assemblea consorziale) e la Delegazione Esecutiva (Consiglio Direttivo);
- 5°) conclude e stipula i contratti;
- 6°) provvede e sorveglia alla gestione dell'azienda, determinando le colture, le rotazioni, le opere di trasformazione e bonifica, sentito l'Ispezzione Provinciale dell'Agricoltura;
- 7°) Provvede agli acquisti delle sementi, fertilizzanti, attrezzi ed a quanto altro occorre per la gestione e conduzione nell'azienda;
- 8°) Provvede agli acquisti e vendite del bestiame, ed alla vendita dei prodotti culturali;
- 9°) delibera gli storni della stessa categoria del bilancio;
- 10°) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrano nella competenza specifica della Delegazione Esecutiva o del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7° - Il Presidente, nei casi d'urgenza, prende sotto la sua responsabilità tutti i provvedimenti necessari di competenza della Delegazione Esecutiva.

ART. 8° - La Delegazione Esecutiva si rimette di regola su invito del Presidente, per deliberare intorno:

- 1°) all'ordinamento dell'ufficio e dei servizi;
- 2°) al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati;
- 3°) al servizio di tesoreria, economato, amministrazione e contabilità e a tutto quanto concerne la gestione e conduzione dell'azienda;
- 4°) agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
- 5°) alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;
- 6°) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
- 7°) agli storni di categorie diverse del bilancio;
- 8°) all'esame dei rendiconti mensili.

ART. 9° - Le deliberazioni della Delegazione Esecutiva sono adottate con la assistenza del Segretario. Il Consorzio si servirà, per le pubblicazioni prescritte, dell'albo pretorio del Comune di Asiago.

ART. 10° - Il Consiglio di Amministrazione (Assemblea Consorziale) si riunirà almeno due volte all'anno, entro il mese di marzo e quello di ottobre per deliberare il conto ed il bilancio. Potrà essere pure riunito tutte le volte che il Presidente, o la Delegazione Esecutiva, o tre componenti ne facciano richiesta.

ART. 11° - La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli componenti, almeno tre giorni prima di quello stabilito, per l'adunanza. Nei casi di urgenza, basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare.

ART. 12° - Appartiene al Consiglio di Amministrazione di deliberare sui seguenti oggetti:

- 1°) bilancio preventivo e conto consuntivo economico e finanziario;
- 2°) spese che vincolino il bilancio oltre cinque anni;
- 3°) acquisto di azioni industriali e di beni immobili;
- 4°) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le Lire 10,000.-;
- 5°) impieghi di denaro, che eccedono, nell'anno le L. 20,000.- quando non si svolgono a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli Istituti di Credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 6°) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;
- 7°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni;
- 8°) prestiti di qualsiasi natura.

ART. 13° - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Delegazione Esecutiva devono essere prese con l'intervento di tutti i membri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti per-

per la validità delle adunanze, non sarà computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

In caso di impedimento o di incompatibilità l'impedito o l'incompatibile chiederà tempestivamente al Podestà, da cui la nomina proviene, di essere rappresentato.

RT.14°- I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, se sarà fatta menzione.

RT.15°- Spetta al Presidente di rappresentare il Consorzio e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dalla Delegazione Esecutiva; di sospendere, per gravi motivi, gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo e riferire al Consiglio o alla Delegazione, secondo la rispettiva competenza, in adunanza da convocarsi entro breve termine.

RT.16°- Annualmente la Delegazione Esecutiva, tenuto conto degli elementi forniti e delle proposte fatte dalla Direzione tecnica e dal fattore, formerà il bilancio preventivo, finanziario ed economico, delle singole colture, lavorazioni ed industrie ausiliarie, per sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

RT.17°- Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'Esattoria comunale.

Nel caso che il Consorzio venga autorizzato ad avere un tesoriere proprio, non si potrà conferire al medesimo un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.

RT.18°- I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente o di chi ne fa le veci, del Consigliere Delegato e del Segretario.

RT.19°- Alla fine di ogni esercizio, sarà compilato un inventario (dettagliato) in corrispondenza dello Stato Patrimoniale di fatto, che deve naturalmente trovare perfetta concordanza con quello di diritto risultante dalle scritture.

Oltre all'inventario viene, infine, compilato, alla chiusura di ogni esercizio un Rendiconto Economico che, sulla base delle risultanze dei conti relativi, determina l'utile o la perdita della gestione.

RT.20°- Tutti i contratti devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Deve pure avere, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Segretario ogni dichiarazione, ogni provvedimento ed in genere ogni atto che emani dalla amministrazione.

RT.21°- Per i contratti, saranno osservate le norme stabilite nei Comuni non superiori a 20,000 abitanti, dagli art.87 e 88 del T.U. della legge Comunale e Provinciale.

nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti.

La vigilanza e tutela, nonché la giurisdizione contabile, sono esercitate rispettivamente dal Prefetto, dalla Giunta Provinciale Amministrativa e dal Consiglio di Prefettura.

### II° - ORGANI ESECUTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 22° - Gli organi esecutivi dell'Amministrazione sono costituiti dai servizi di segreteria, tesoreria, economato e magazzino.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal Segretario Capo del Comune di Asiago con l'annuo assegno di L. 1,500.-

Il servizio di tesoreria verrà affidato all'esattore comunale o ad un Istituto di credito con le condizioni da deliberarsi dalla Delegazione Esecutiva, osservando l'art. 17 del presente regolamento.

I servizi di economato e magazzino verranno disimpegnati dal Fattore di cui al capitolo seguente:

### III° - ORGANI ESECUTIVI TECNICI

ART. 23° - Sono organi esecutivi tecnici dell'Azienda:

- a) la direzione tecnica
- b) il fattore
- c) i coloni, bovari, operai avventizi.

ART. 24° - La Direzione Tecnica dell'Azienda è affidata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, che la esercita a mezzo di un proprio delegato.

Il Delegato dell'Ispettorato Provinciale di Agricoltura si terrà in continui rapporti col Presidente del Consorzio e la sua opera sarà di pura consulenza per la gestione del podere, coltura, allevamento del bestia, trasformazioni culturali e lavori di bonifica, essendo esclusa ogni diretta ingerenza nella gestione.

Il Fattore è l'organo esecutivo di diretta emanazione dell'Amministrazione Consorziale ed avrà pure le funzioni di economo o magazziniere.

La nomina del colono, del bovaro e l'assunzione delle mano d'opera avventizia, avranno luogo secondo le norme generali stabilite dai contratti collettivi di lavoro e le tariffe sindacali.

### IV° - PERSONALE

ART. 25° - La Direzione interna dell'Azienda è affidata al Fattore, il quale risiederà nell'Azienda medesima.

Il Fattore è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione e si terrà in rapporti con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per le direttive tecniche da seguire che dovranno comunque essere determinate dall'Amministrazione, di fronte alla quale risponde del rendimento e del funzionamento dell'Azienda.

**ART. 26° - Spetta al Fattore:**

- a) indirizzare la cultura di tutti i terreni, impiantando rotazioni razionali le più adatte;
- b) rilevare e tenere la pianta planimetrica dei terreni, secondo le diverse colture, e determinare la superficie di ogni coltura;
- c) di provvedere alla tenuta dei registri contabili, che la Presidenza e la Segreteria crederanno necessari per il buon funzionamento contabile dell'Azienda agraria. Di norma provvederà alla tenuta della prima nota e di tutti i libri elementari e sussidiari, rimettendo periodicamente all'Ufficio di Segreteria, degli elenchi di variazione, onde porlo in condizione di compilare le scritture generali riassuntive, secondo le norme stabilite dal Regolamento speciale di contabilità.
- d) tenere gli inventari, i conti delle stime vive e morte, il libro braccianti e salariati, nonché eventualmente tutti quelli inerenti alle assicurazioni di qualsiasi specie contratte per conto dell'Azienda.
- e) conoscere e tenere la consistenza numerica del sopravolo;
- f) curare la manutenzione e lo sviluppo delle piante esistenti e proporre quelle nuove piantagioni che ritenesse opportune, in relazione alla natura dei terreni, onde aumentare il reddito di essi;
- g) proporre l'acquisto dei concimi, semi e quant'altro possa occorrere per la gestione dell'azienda;
- h) curare il patrimonio zootecnico, regolando e sorvegliando la riproduzione e l'alimentazione del bestiame e quanto altro si riferisca al razionale trattamento del medesimo;
- i) sorvegliare il caseificio;
- l) numerare con apposito bottone metallico, da rilasciarsi dall'Amministrazione, ogni capo di bestiame che nascerà o verrà acquistato, rimettendo poi all'Amministrazione medesima il relativo certificato;
- m) proporre gli allevamenti, acquisti, vendite, permute e macellazioni, che ritenesse opportuni, onde ritrarre dal bestiame il maggior utile possibile;
- n) proporre l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi, il cui uso ritenesse conveniente, nonché il rinnovo di quelli divenuti inservibili;
- o) curare la manutenzione degli attrezzi agricoli;
- p) curare la manutenzione degli stabili, proponendo i lavori che ritenesse necessari;
- q) eseguire tutte quelle stime di terreni, bestiame, attrezzi, ecc; di cui l'Amministrazione potesse avere bisogno;
- r) proporre la vendita di tutti quei raccolti che risultassero esubere

s) eseguire tutte le denunzie, relative all'Azienda, prescritte dalla Legge o che venissero richieste dall'Autorità;

t) proporre, in genere, tutti quei lavori e quei provvedimenti che ritenesse opportuni nell'interesse dell'Amministrazione.

ART. 27° - Tutte le proposte di qualsiasi genere, ancorchè non sopra specificate dovranno dal Fattore essere rivolte all'Amministrazione, sentito il Delegato dell'Ispettorato Provinciale d'Agricoltura.

ART. 28° - Il Fattore è il depositario responsabile, sia per le quantità come per la conservazione, dei raccolti. Provvederà al loro immagazzinamento, previo controllo da parte del Presidente o di un suo delegato, tenendo al corrente i relativi registri di carico e scarico.

Egli è il consegnatario responsabile del bestiame, come di tutte le macchine ed attrezzi.

ART. 29° - Il Fattore esercita, oltre le funzioni di magazziniere, anche quelle di economato, pel pagamento dei salari agli operai avventizi e pel pagamento di tutte le piccole spese che non sia possibile effettuare a mezzo del tesoriere.

Egli dovrà, pertanto, prestare una cauzione di L. 10,000.- in numerario, in titoli di Stato ed in beni immobili, da valutarsi a norma degli art. 17 e 18 della legge sulla riscossione delle imposte dirette T.U. 17 ottobre 1922 n° 1401 ovvero mediante fidejussione di persona solvibile gradita all'Amministrazione.

ART. 30° - Il Fattore deve essere munito del diploma di perito agrario, avere un esercizio professionale almeno triennale e possedere i requisiti prescritti dagli art. 7 e 221 della Legge Provinciale e Comunale.

Il concorso dovrà rimanere aperto per non meno di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

ART. 31° - L'annua retribuzione è fissata in L. 4,000.- al lordo delle ritenute di R.M. e complementare e del contributo di assicurazione.

Sarà corrisposto, inoltre, a titolo di aggiunta di famiglia, un'indennità caro-viveri nella stessa misura corrisposta ai Segretari Comunali.

ART. 32° - Lo stipendio, dal giorno in cui il Fattore assume servizio, si paga in rate mensili postecipate al 27 di ogni mese, escluso ogni anticipo per qualsiasi ragione.

Il mese cominciato si ha per finito, agli effetti dello stipendio, in caso di morte o di cessazione dal servizio, per motivo riconosciuto giusto dall'Amministrazione.

ART. 33° - La nomina avrà luogo mediante concorso per titoli, avrà carattere contrattuale della durata di un quinquennio e potrà essere rinnovata di quinquennio in quinquennio, sei mesi prima della scadenza.

La mancata deliberazione di conferma equivale a licenziamento.



Per la prima nomina, il primo anno di servizio è considerato a titolo di esperimento e la nomina avrà corso per tutto il quinquennio se la Delegazione Esecutiva non provvede al licenziamento, tre mesi prima della scadenza annuale.

ART. 34° - I concorrenti, insieme con la domanda di ammissione, al titolo di studio ed alla prova dell'esercizio professionale, triennale, dovranno presentare:

- a) certificato di cittadinanza italiana;
- b) atto di nascita comprovante che il candidato ha compiuto, alla data di apertura del concorso il 25° anno di età;
- c) certificato generale del casellario giudiziale;
- d) certificato medico comprovante la sana, robusta costituzione e l'esenzione da imperfezioni o difetti fisici non compatibili con le funzioni da esercitare;
- e) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal Podestà del Comune di residenza del candidato;
- f) prova dell'iscrizione al P.R.F.;
- g) stato di famiglia.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in conformità alle leggi sul bollo e legalizzati a norma di legge; quelli di cui alle lett. a) c) d) e) f) g) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso.

ART. 35 - La Commissione Giudicatrice del concorso sarà formata: da un funzionario R. Prefettura, Presidente, dal Presidente della Delegazione Esecutiva e da un funzionario dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura in qualità di membri. Segretario della Commissione sarà il Segretario del Consorzio, il quale, non avrà diritto al voto. Si richiamano anche le disposizioni contenute nel n. 238 del vigente T.U. della L.C. e P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, N. 383.

ART. 36° - Il Fattore, all'atto dell'assunzione in servizio, deve, a pena di decadenza, prestare, davanti al Presidente e due testimoni, la promessa solenne che all'art. 187 della Legge Comunale e Provinciale. Compiuto l'anno di esperimento, presterà giuramento come all'art. 188 della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 37° - Il Fattore non ha limitazione di orario di ufficio, in quanto egli deve essere sempre presente nell'Azienda per sorvegliare tutti i lavori alle cui esigenze dovrà quindi subordinare il periodo di riposo secondo, per altro, le norme che verranno concordate dal Presidente col Delegato dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

ART. 38° - Il Fattore ha i seguenti doveri speciali:

- a) tenere irreprensibile condotta, sia in servizio che fuori;
- b) adempiere con diligenza e zelo le sue mansioni;
- c) usare modi urbani;
- d) astenersi dal prendere parte diretta o indiretta, in proprio e per conto di terzi in appalti, forniture, concessioni ed in qualsiasi altro affare che interessi l'Azienda, come pure dal prestarsi a preparare domande, perizie, progetti tecnici, contabili o di altra natura, per conto di coloro che debbono servirsi, allo scopo di avanzare richieste alla Amministrazione o per con-

f) di non percepire regali o retribuzioni per favori riguardanti il suo ufficio;

g) di salutare sempre superiormente ed inferiori romanamente;

n) rispondere personalmente verso il Consorzio dei danni che per negligenza, imperizia od altra causa possa avere arrecato.

ART. 39° - E' assolutamente vietato al Fattore di assumere, anche temporaneamente, altri impieghi, incarichi, od uffici qualsiasi, od esercitare professioni, commerci od industrie.

La Presidenza, però, potrà, caso per caso, autorizzare la predetta assunzione, stabilendone i limiti e le modalità.

ART. 40° - Il Fattore, anche dopo l'anno di prova, potrà, in qualsiasi momento, essere dispensato dal servizio per incapacità, per scarso rendimento.

La dispensa dal servizio è disposta dalla Delegazione Esecutiva, sentita la Commissione di disciplina di cui al capo seguente.

ART. 41° - Al fattore, proposto per la dispensa dal servizio, è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni. La Commissione potrà anche sentire personalmente l'interessato. Non è ammessa l'assistenza di avvocato o rappresentante qualsiasi.

ART. 42° - Il Fattore con nomina stabile può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare; Nei due ultimi casi non ha diritto a stipendio. L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Il Fattore chiamato alle armi, per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare.

In caso di richiamo alle armi per servizio temporaneo, è considerato in congedo purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi: per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

Al Fattore in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

ART. 43° - L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda in base a certificato medico.

L'Amministrazione può sempre quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un Medico fiscale.

ART. 44° - L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o della altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio sia superiore a tre mesi non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

una compressiva di più periodi di aspettativa per infermità o per di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

5°- Scaduti i periodi massimi di cui al precedente articolo, il Fattore risulti inabile per infermità a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio.

non risulti inabile a riassumere l'ufficio e allo scadere della aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Altro, qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno il definitivo assegnamento del Fattore del servizio, può procedere agli accertamenti che esige del caso, per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per; la concessione, quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, quando sia fruita l'aspettativa fino al limite previsto nel comma ultimo predetto.

Allo scadere della scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il Fattore non riprende servizio, si applicano senza altro le disposizioni del primo comma del presente articolo.

46°- Durante l'aspettativa per infermità è concesso un assegno, non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il fattore conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto, se ha meno di dieci anni.

L'aspettativa è determinata da infermità contratta in servizio, o per la durata di esso, il Fattore continuerà a percepire gli interi assegni, per tutta la durata, non eccedente il biennio.

L'infermità contratta in servizio quella per la quale il servizio ha costituito la causa unica, diretta ed immediata.

47°- Al 65° anno di età il Fattore è senz'altro dispensato dal servizio.

48°- Il Fattore sarà iscritto all'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale ed i relativi contributi saranno per metà a carico dell'Amministrazione e per l'altra metà a carico dello stesso Fattore.

49°- Al Fattore potrà essere concesso un periodo di congedo non superiore a 30 giorni all'anno in uno o più periodi, secondo le esigenze del servizio e dei lavori.

50°- In caso di soppressione di posto, il Fattore potrà essere licenziato con una indennità corrispondente a tante mensilità di stipendio, in corrispondenza al numero degli anni necessari al compimento del quinquennio. Le frazioni di anno si considerano come anno intero.

1°- Le dimissioni volontarie dovranno essere notificate almeno tre mesi prima.

2°- Per le punizioni ed i procedimenti disciplinari si osserveranno, quando siano compatibili con la speciale figura del Fattore, le norme vigenti per i Segretari Comunali, a mente degli art. 55 e seguenti del R.D. 21 marzo 1929 riguardante le norme esecutive sullo stato giuridico del Segretario Comunale.

3°- La commissione di disciplina verrà costituita dalla Delegazione Esecutiva, dal Segretario e da un funzionario governativo delegato dal Prefetto.

4°- L'ammonizione e la censura verranno applicate dal Presidente; le altre

pu-lizioni dovranno essere deliberate dalla Delegazione Esecutiva.

ART. 54°.- La Presidenza potrà disporre, con motivata deliberazione, sentita se del caso, la Commissione di Disciplina di cui all'art. 52, oltre ai provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento, convenienti trattenute sugli assegni fino all'integrale risarcimento del danno arrecato.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 55°.- Per l'espletamento delle funzioni di " Fattore ", l'Amministrazione della Azienda avrà facoltà di assumere direttamente per chiamata, e per un periodo di anni tre a titolo di esperimento, una persona anche non munita dei requisiti stabiliti nei precedenti articoli per l'assunzione del " Fattore ", persona che dovrà, tuttavia, dimostrare di avere un'ottima preparazione nella conduzione di Aziende agrarie di montagna con esercizio nelle stesse per un periodo di almeno dieci anni.

Questa persona dovrà avere un'età non inferiore agli anni 35 ed essere in possesso, almeno, del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare; dovrà dimostrare di essere immune da condanne previste dall'art. 8 della Legge Comunale e Provinciale, di essere cittadino italiano e di avere una e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e di essere di buona condotta morale, civile e politica.

La retribuzione annua che verrà corrisposta alla persona in discorso sarà di L. 7,000.- (settemila) al lordo delle trattenute di legge e del contributo assicurativo e la stessa persona sarà ammessa a godere della indennità di caro-viveri, in quanto spettante, nella misura che viene corrisposta e fino a quando sarà mantenuta, ai dipendenti del Comune Capo Consorzio.

Qualora la persona suindicata, dovesse, durante il primo anno di servizio dare eventualmente prova di inettitudine nell'espletamento delle mansioni affidatele, l'Amministrazione provvederà al suo licenziamento previa comunicazione scritta da farsi recapitare, almeno tre mesi prima, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Se, invece, compiendo il triennio di servizio la persona assunta avrà, anche su parere del Direttore Tecnico, data ottima priva l'Amministrazione della Azienda potrà deliberarne la conferma nel servizio per altri tre anni e così di seguito di tre in tre anni.

Da ultimo valgono, in quanto applicabili, nei confronti della persona predetta, tutte le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento e riferibili al " Fattore " anche con particolare riguardo alla cauzione.

Asiago, li 30 ottobre 1937.-XV°



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(comm. A. Frigo)